

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

IX LEGISLATURA

OGGETTO: 1492

N. 2/2011

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

---

II COMMISSIONE PERMANENTE

"POLITICHE ECONOMICHE"

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 maggio 1996, n. 16 recante 'Riorganizzazione dei consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alle leggi regionali 28 luglio 1982, n. 34 e 7 febbraio 1992, n. 7' "

PUBBLICATO SUL SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE N. 84 DEL 16/06/2011

Testo licenziato dalla Commissione nella seduta pomeridiana del 07/07/2011

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 22 MAGGIO 1996, N. 16 RECANTE 'RIORGANIZZAZIONE DEI CONSORZI FITOSANITARI PROVINCIALI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 28 LUGLIO 1982, N. 34 E 7 FEBBRAIO 1992, N. 7'**

Articolo 1  
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 16 del 1996

1. L'articolo 2 della legge regionale n. 16 del 1996 è sostituito dal seguente:

*“Art.2  
Compiti dei Consorzi Fitosanitari Provinciali*

1. *I Consorzi Fitosanitari Provinciali svolgono le seguenti attività:*
  - a) *divulgazione delle norme tecniche per la difesa dalle malattie delle piante, organizzazione e vigilanza sulle operazioni di difesa adottate dai consorziati, comprese le iniziative intese a ridurre l'impatto ambientale ad esse connesso, conformemente alle direttive del Responsabile della struttura regionale competente in materia fitosanitaria;*
  - b) *esecuzione diretta delle operazioni di lotta obbligatoria in sostituzione di eventuali soggetti inadempienti e ritardatari ed a loro spese;*
  - c) *sperimentazione di campo e attività dimostrative finalizzate alla diffusione della difesa fitosanitaria, nonché divulgazione dei mezzi e dei metodi di difesa in conformità con i programmi regionali.*
2. *I Consorzi Fitosanitari Provinciali collaborano con la struttura organizzativa regionale competente in materia fitosanitaria e possono svolgere specifiche attività nell'ambito del settore fitosanitario commissionate da enti ed organismi pubblici o privati.”.*

Articolo 2  
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 16 del 1996

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 è così sostituita: “c) il Sindaco revisore”.
2. Al comma 4 dell'articolo 3 le parole “Collegio dei revisori” sono sostituite dalle parole “Sindaco revisore”.

Articolo 3  
Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 1996

1. Il comma 1 dell'articolo 4 è così sostituito:

- “1. I Consorzi Fitosanitari Provinciali sono amministrati da una Commissione, che dura in carica cinque anni, così composta:*
- a) *tre rappresentanti dei consorziati designati dalle tre organizzazioni provinciali agricole maggiormente rappresentative;*

- b) *dirigente responsabile della struttura organizzativa regionale competente in materia fitosanitaria;*
- c) *dirigente responsabile della struttura organizzativa della Provincia competente in materia di agricoltura.”.*

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente comma:

*“1-bis. La Regione e le Province comunicano ai Consorzi Fitosanitari i nominativi dei dirigenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 per l'insediamento delle Commissioni e le eventuali sostituzioni.”.*

3. I commi 2 e 3 dell'articolo 4 sono così sostituiti:

- “2. Con deliberazione della Giunta regionale sono nominati i componenti di cui alla lettera a) del comma 1, di cui uno con funzioni di Presidente e uno di Vicepresidente della Commissione.*
- 3. I Consorzi Fitosanitari si dotano di un regolamento interno, per disciplinare l'amministrazione ed il funzionamento dell'Ente. Il regolamento è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.”.*

#### Articolo 4

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 16 del 1996

1. L'articolo 5 della legge regionale n. 16 del 1996 è così sostituito:

#### *“Art. 5*

#### *Revisore contabile*

- 1. La gestione dei Consorzi Fitosanitari Provinciali è sottoposta al controllo di un revisore contabile, iscritto nel registro previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE”, nominato per quattro anni con deliberazione della Giunta regionale.”.*

#### Articolo 5

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 16 del 1996

1. La rubrica dell'articolo 6 *“Direzione tecnica”* è sostituita dalla seguente: *“Direzione tecnico-amministrativa”.*

2. Il comma 1 dell'articolo 6 è così sostituito:

*“1. La direzione tecnico-amministrativa dei Consorzi Fitosanitari Provinciali è affidata a un direttore, assunto a seguito di concorso pubblico indetto tra laureati in Scienze agrarie, vecchio ordinamento o in possesso di laurea magistrale, in possesso di abilitazione professionale e con comprovata esperienza almeno quinquennale nel settore fitosanitario.”.*

3. Al comma 1-bis dell'articolo 6 dopo le parole *“Il direttore”* la parola *“tecnico”* è soppressa.

4. Il comma 2 dell'articolo 6 è così sostituito:

*“2. Il direttore dirige, sorveglia e coordina tutti i servizi dell'Ente, cura l'esecuzione delle deliberazioni della Commissione amministratrice ed esercita gli altri compiti attribuiti dal Regolamento del Consorzio o affidati dalla Commissione stessa.”.*

5. All'articolo 6, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

*“3-bis. Allo scopo di ridurre la spesa riferita al personale, alla cessazione del rapporto di lavoro del proprio direttore il Consorzio Fitosanitario Provinciale si avvale, per le funzioni di direzione tecnico-amministrativa, del direttore del Consorzio avente competenze omogenee in relazione alle produzioni agricole presenti sul territorio. Qualora vi sia l'accordo delle Commissioni amministratrici, tutti i Consorzi interessati possono avvalersi di un unico direttore. La Giunta regionale disciplina le modalità e le condizioni dell'avvalimento.*

*3-ter. Ai fini della razionalizzazione dei servizi e delle attività svolte dai Consorzi Fitosanitari Provinciali, nonché della riduzione dei costi, i Consorzi devono concordare l'attivazione di servizi comuni.”.*

#### Articolo 6

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 16 del 1996

1. Il comma 3 dell'articolo 7 è così sostituito:

*“3. Per la riscossione dei contributi consortili, i Consorzi Fitosanitari Provinciali possono avvalersi della procedura di riscossione mediante ruolo, come disciplinata dalle norme vigenti, o di altre modalità definite nel regolamento interno, anche attraverso una gestione comune a più Consorzi.”.*

## Articolo 7

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 16 del 1996

1. All'articolo 9, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

*“2-bis. Il personale, già dipendente di uno dei Consorzi Fitosanitari Provinciali e attualmente iscritto all'INPDAP, ai fini del trattamento di fine servizio ha facoltà di richiedere, anticipatamente alla cessazione dal servizio, la liquidazione della somma maturata, a titolo di indennità di anzianità, a seguito di stipulazione di un contratto di assicurazione, con polizza vincolata a proprio favore, che, a richiesta del lavoratore interessato, l'ente assicuratore è tenuto a liberare, erogando la prestazione.”.*

## Articolo 8

Norme transitorie

1. La durata del mandato delle Commissioni amministratrici dei Consorzi Fitosanitari Provinciali, nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 236 del 20 settembre 2005, è prorogata fino all'insediamento delle nuove Commissioni che dovrà avvenire entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.

2. La durata del mandato dei Collegi dei revisori dei Consorzi Fitosanitari Provinciali, nominati con deliberazione della Giunta regionale n. 516 del 14 aprile 2008, è prorogata fino alla nomina del revisore contabile di cui all'articolo 4 che dovrà avvenire entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.